







SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DELL'APPALTO INTEGRATO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO ARTEMIO FRANCHI DI FIRENZE", AMBITO B

CIG 96471865BB CUI S01307110484202100126 CUP: H15F21000630001









PREMESSO CHE:

- In data 17/06/2021 il Comune di Firenze, ha bandito il concorso internazionale di progettazione "Concorso Internazionale di progettazione per la riqualificazione dell'Area di Campo di Marte Nord e dello Stadio P.L.Nervi di Firenze" volto all'acquisizione di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la realizzazione dell'intervento di "Riqualificazione dell'area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze", da svolgersi mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 152, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice");
- Con provvedimento n. 3801 del 31/05/2022, poi integrato con determinazione dirigenziale n. 5535 del 4/08/2022, è stata confermata la classifica finale del concorso, che ha decretato come proposta vincente quella presentata da Costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl (Mandanti);
- A norma degli artt. 152 comma 5 e 154 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il bando di concorso prevedeva la facoltà per la Stazione Appaltante di affidare, al vincitore del concorso con procedura negoziata senza bando (ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016), la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori, previa verifica del possesso dei requisiti indicati nel bando stesso;
- Al termine del concorso, al fine di ottenere un progetto con un livello di approfondimento pari a un progetto di fattibilità tecnica-economica, il vincitore ha provveduto allo sviluppo e al completamento del progetto presentato in concorso;
- Con provvedimento n. 6123 del 31/08/2022 è stata indetta la procedura negoziata di cui al paragrafo precedente, finalizzata all'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria sopra indicati;
- La stazione appaltante ha effettuato con buon esito le verifiche, in capo al vincitore, del possesso dei requisiti di ordine generale e i requisiti di capacità tecnica-professionale previsti dal bando del Concorso;
- In esito a detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 7105 del 6/10/2022, i servizi tecnici di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativamente all'ambito B, sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, al vincitore del concorso Costituendo RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl, Massimo Luca Schinelli e Inpro srl, (Mandanti);
- in data 19/01/2023 è stato sottoscritto con il RTI Ove Arup & Partners International Limited (Mandataria) - Arup Italia Srl, Mario Cucinella Architects S.UR.L., Cupelloni Architettura Srl, Massimo Luca Schinelli e Inpro srl, (Mandanti) il contratto per l'affidamento del servizio di cui sopra;









- con Determinazione Dirigenziale n. 10216 del 22/12/2022 l'Amministrazione comunale ha determinato di ricorrere alla procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei lavori con l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi Firenze" CUP: H15F21000630001 e H15F22000110001 CIG 9565646CC9;
- con successiva determinazione 10469 del 30/12/2022 sono stati approvati i documenti relativi alla sopracitata gara per l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze";
- il bando di gara è stata pubblicato con invio alla GUCE in data 23/12/2022 e sulla GURI n. n. 152 del 30.12.2022 oltre che per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale;
- In considerazione di quanto sopra si è reso necessario procedere ad una integrazione delle prestazioni richieste per i servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Con determinazione n. _____ del _____ il Comune di Firenze ha dunque determinato di ricorrere alla procedura negoziata senza bando ex art. 63 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione dell'intervento di "riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze", ambito b;
- Con lo stesso provvedimento è stato riapprovato il quadro economico dell'intervento, già approvato con DD n. 10132 del 22/12/2022;
- In esito a detta procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. ______ del ______, i servizi di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'appalto integrato finalizzato alla realizzazione dell'intervento di "riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze", ambito b, sono stati affidati, con le modalità e alle condizioni di cui al presente atto, a ______;
- L'Affidatario ha presentato tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente Contratto, ivi compresa adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali nonché cauzione definitiva come previsto dall'art. 12 del presente Contratto;
- L'Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni poste a suo carico e di aver acquisito tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione delle suddette prestazioni.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2021, su proposta del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), punto 1, del decreto-legge n. 59 del 2021, per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali, nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Visto, in particolare, l'Allegato 1 al predetto decreto, recante l'individuazione degli interventi e del/i soggetto/i attuatore/i, nonché dei relativi CUP;









Considerato che, ai fini dell'intervento "Riqualificazione Stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi." – CUP H15F21000630001 dell'importo complessivo di € 95.000.000,00, incluso nell'Allegato 1 del citato DPCM del 08/10/2021, è stato individuato quale Soggetto attuatore il Comune di Firenze;

Dato atto che sulla base di quanto sopra esposto, previa approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 630 del 30/12/2021, è stato sottoscritto il Disciplinare tra il Ministero della Cultura ed il Comune di Firenze per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione dello stadio Franchi di Pier Luigi Nervi", per quanto attiene ad un lotto di importo pari a € 95.000.000,00;

Visto il comma 1 dell'articolo 21 del Decreto Legge del 6 novembre 2021, n. 152, ai sensi del quale al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, sono assegnate risorse alle città metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati -M5C2- Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026.

Visto il comma 3 dell'Art. 21 del D.L. 152/2021, con il quale le citate risorse sono ripartite tra le città metropolitane in base al peso della radice quadrata della popolazione residente in ciascuna area metropolitana moltiplicata per il quadrato della mediana dell'Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), come da tabella allegata al citato Art. 21;

Dato atto che la Città Metropolitana di Firenze ha provveduto all'inoltro delle proposte progettuali complete della descrizione dell'opera, della tipologia di intervento sussumibile in una delle tre casistiche previste dall'Art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 6 dicembre 2021, complete dei CUP identificativi dei singoli interventi, del cronoprogramma dei lavori, dei relativi soggetti attuatori nonché dei target di riferimento (metri quadri area oggetto di rigenerazione e risparmio energetico in tep annuo), per la realizzazione degli interventi integrati, attraverso le tipologie individuate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 tenendo conto di quanto previsto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 2;

Considerato che il Comune di Firenze ha candidato tramite la Città metropolitana l'intervento concernente il secondo lotto della Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Pier Luigi Nervi per l'ammissione al finanziamento sul piano integrato "SPORT E BENESSERE –NEXTRE_GENERATION FIRENZE 2026" per un importo di 55 milioni di Euro;

Preso atto che:

- con Decreto interministeriale del 22 aprile 2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane nelle modalità indicate dall'articolo 21, comma 9 del Decreto-Legge n. 152/2021, come modificato, in sede di conversione, dalla Legge n. 233/2021;
- con il medesimo decreto è stato individuato quale soggetto attuatore dell'intervento di cui al CUP
 - H15F22000110001 il Comune di Firenze per un importo totale del finanziamento per gli anni 2021-2026 pari a € 55.000.000,00 sul piano integrato "SPORT E BENESSERE NEXTRE_GENERATION FIRENZE 2026", ed è stato approvato lo schema di atto d'obbligo









connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno;

Dato atto che sulla base di quanto sopra esposto, previa approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 24/05/2022, è stato sottoscritto L'atto d'obbligo tra il Ministero dell'Interno, la città Metropolitana ed il Comune di Firenze per l'attuazione dell'intervento "Riqualificazione dello stadio Franchi di Pier Luigi Nervi", per un lotto di importo pari a €55.000.000,00;

Preso atto che, ai sensi dell'atto d'obbligo sottoscritto, i milestone e i target dell'intervento legati alla linea di finanziamento "Piani Integrati -M5C2— Investimento 2.2, SPORT E BENESSERE –NEXTRE_GENERATION FIRENZE 2026" sono i seguenti:

- Aggiudicare i lavori entro il 30 luglio 2023;
- Pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
- Terminare i lavori entro il 30 giugno 2026.

Dato atto che il cronoprogramma procedurale della linea di investimento "Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali" del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza fissa al 31/12/2026 il termine ultimo per la conclusione dei lavori e il collaudo degli interventi finanziati con il suddetto piano.

Visto l'art. 26 comma 7 del D.L. 50/2022 secondo cui "per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»";

Dato atto che il Comune di Firenze, a seguito di presentazione di regolare domanda di accesso al Fondo, è risultato assegnatario di € 15.259.400,90, in relazione al finanziamento del Ministero dell'Interno piani urbani integrati (PUI) "SPORT E BENESSERE –NEXTRE_GENERATION FIRENZE 2026" della linea progettuale «Piani Integrati -M5C2– Investimento 2.2» e di ulteriori ad € 28.975.000,00 per l'attuazione degli interventi del Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali di competenza del Ministero della Cultura (fondi PNC – PNRR); l'importo complessivo dei finanziamenti PNRR PUI e PNC PNRR ad oggi ammonta pertanto ad € 194.234.400,90;

Considerato inoltre che a seguito dell'emanazione del decreto del 21/12/2022 emanato dal Ministero dell'Interno, che ha riunificato i due CUP relativi all'intervento in oggetto (H15F21000630001 e H15F22000110001) il CUP relativo all'intervento in oggetto è H15F21000630001;

Tutto ciò premesso e considerato, parte integrante e sostanziale del presente atto,

tra

Comune di Firenze, con sede legale in Firenze, Piaz	zza della Signoria, codice fiscale e
partiva	
Iva , in persona del	,
domiciliato per la carica presso, Appaltante"	di seguito per brevità anche "Comune" o "Stazione









e								
con sede legale codice fiscale e partita Iva								
nella persona di che agisce nella sua qualità di della predetta società e (ove								
l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo) in qualità di mandataria del raggruppamento								
temporaneo costituito con mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile del								
(di seguito anche solo "l'Affidatario" ed insieme al Comune di Firenze anche solo le "Parti")								
si conviene e si stipula quanto segue.								
si conviene è si stipula quanto segue.								
ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO								
Il Comune di Firenze, affida a, che accetta, i servizi di redazione della								
progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, per le prestazioni								
aggiuntive dell'appalto integrato finalizzato alla realizzazione dell'intervento di "riqualificazione dello								
stadio Artemio Franchi di Firenze", ambito b, compresi tutti gli adempimenti tecnico- amministrativi								
connessi all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti, per l'intervento di								
CUP: CIG								

ART. 2 – CONTENUTI, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Tutte le prestazioni di cui al presente incarico dovranno essere svolte come di seguito descritto, inclusi tutti gli aspetti concordati nella fase della procedura negoziata di cui alle premesse.

2.1 Contenuti delle prestazioni aggiuntive al progetto definitivo

Le prestazioni richieste dovranno essere eseguite secondo quanto stabilito dall'art. 24 comma 3 e artt. 35-36-37 del DPR 207/2010 nel prosieguo definito "Regolamento", e dell'art. 17 comma 2 e art. 18 comma 2 del DM 154/2017.

Nel dettaglio si richiede la redazione dei seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Cronoprogramma;
- Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi, limitatamente alle opere strutturali previste sulle strutture di P.L. Nervi al fine di renderle idonee al futuro utilizzo dell'impianto sportivo
- piano di monitoraggio e manutenzione dell'opera e delle sue parti, limitatamente alle opere strutturali previste sulle strutture di P.L. Nervi al fine di renderle idonee al futuro utilizzo dell'impianto sportivo
- piano di manutenzione dell'opera

In particolare il progetto dovrà risultare conforme, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nel Codice e nel Regolamento; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell'oggetto e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Il costo d	i realizzazione	delle Opere	che dovrani	no essere	progettate d	all'Affidatario	è stimato	in €
	di cui €	per lavori	ed €	per oneri	della sicurezz	a non soggett	i a ribasso,	, IVA









esclusa, e si intende destinato alla realizzazione dell'intervento secondo i livelli prestazionali indicati nel Documento Preliminare alla Progettazione.

Il progetto dovrà essere sviluppato nel rispetto dei vigenti decreti CAM applicabili per materia e dei principi trasversali e degli obiettivi ambientali previsti dal PNRR, così come specificato dalle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, allegate alla Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11/08/22, cui integralmente si rinvia.

In particolare:

A) Rispetto delle condizionalità PNRR: nel progetto dovrà essere garantita la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento (es. tempistiche di realizzazione, scadenza delle attività, tempi di rilascio prodotti). Dovrà inoltre essere previsto il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive. Per ciascuna attività da realizzare dovranno quindi essere indicati i tempi di conclusione delle attività in modo da poter monitorare le tempistiche attuative e dovrà essere assicurata l'effettiva realizzabilità di Milestone & Target corrispondenti, entro le scadenze concordate a livello europeo. (es. Tempistiche previste per il cronogramma a livello di Misura e di Progetto).

Il progetto dovrà altresì indicare gli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) (ulteriori requisiti) incluso il contributo programmato al Target della Misura di riferimento.

Dovrà essere inserito, altresì, il contributo programmato all'indicatore comune e, se pertinente, il contributo ai tagging ambientali e digitale;

B) Rispetto del DNSH – il progetto dovrà indicare gli elementi e le prescrizioni/obblighi per il soggetto realizzatore e gli eventuali ulteriori obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al CID (Council Implementing Decision) ed all'OA (Operational Arrangements). Inoltre, ove richiesto dal CID e dagli OA, dovrà essere inserita una esplicita esclusione delle attività non conformi alla normativa ambientale dell'UE e nazionale e l'acquisizione di eventuali attestazioni che certifichino il rispetto del principio DNSH. Il progetto dovrà pertanto garantire gli elementi di coerenza con gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH (2021/C58/01) facendo a tal proposito riferimento alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)", di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, anche con riferimento alle schede di autovalutazione. In particolare, con riferimento alle attività escluse, dovrà essere chiarito che le attività previste dal progetto non devono rientrare nelle categorie dell'elenco individuato al paragrafo 5.1.2 delle citate Linee guida, allegate alla Circolare del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 30 dell'11/08/22.

Trattandosi di progettazione di opera complessa come definito all'art. 23 comma 1 lett. h d.lgs. 50/2016 si applicherà il comma 13 dello stesso articolo, quindi l'intera attività di progettazione sarà redatta tramite software Building Information Modeling BIM.

Il progetto definitivo sarà completo di modello tridimensionale digitale così come di modello fisico realistico in scala adeguata; oltreché di render, sia esterni che interni, redatti tramite simulazione foto realistica.

L'attività di progettazione richiede tutto quanto necessario ai fini della completezza, compiutezza ed esaustività degli elaborati progettuali ai sensi del Codice e del Regolamento ove applicabile, in









particolare per la progettazione definitiva, comprensiva dell'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, in continuità e sviluppo degli elaborati di progetto risultanti in esito al concorso di progettazione e all'integrazione successiva, l'Affidatario è tenuto ad elaborare i documenti prescritti per il progetto definitivo dall'art. 17 del DM 154/2017, secondo le indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento, e per completezza indicati nell'elenco elaborati di cui al presente disciplinare inclusi tutti gli adempimenti tecnico –amministrativi finalizzati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli enti preposti.

2.2 Modalità di consegna

Il progetto definitivo dovrà essere consegnato al Comune nei tempi indicati nel presente atto in n. 1 esemplare cartaceo e 1 copia su supporto informatico in formato pdf. L'Affidatario dovrà realizzare tutte le copie cartacee necessarie all'ottenimento di pareri, permessi e autorizzazioni. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali ulteriori copie cartacee del progetto e degli elaborati, rimborsando all'Affidatario i costi sostenuti per la loro realizzazione.

Sarà comunque onere dell'Affidatario provvedere alla riproduzione cartacea e informatica degli elaborati a seguito dell'attività di verifica per la validazione.

Nel progetto dovranno essere recepite le eventuali prescrizioni e modifiche richieste in esito alle operazioni di verifica degli stessi, nonché tutte le eventuali prescrizioni impartite dagli organi tecnici di controllo e dagli Enti autorizzatori, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi o speciali compensi.

2.3 Obblighi dell'Affidatario

L'Affidatario dovrà collaborare con il R.U.P. all'acquisizione, senza ritardo alcuno delle attività di competenza dell'Affidatario stesso e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla—osta ed autorizzazioni necessari ai fini dell'approvazione del progetto e della realizzazione dell'intervento, ivi compresi tutti i necessari contatti, verifiche, sopralluoghi e quant'altro necessario con i tecnici degli Enti interessati.

L'affidamento del presente incarico prevede l'esecuzione di tutte le prestazioni a regola d'arte nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti, per soddisfare l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare, incluse tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del conseguimento delle dovute autorizzazioni.

Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata progettazione, l'Affidatario sarà responsabile verso il Comune rispondendo del danno cagionato e delle maggiori spese.

L'Affidatario è responsabile civilmente e penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.

L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette









persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere, responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire.

L'Affidatario si obbliga a rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.

L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo, assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative applicabili, manlevando sin d'ora la Stazione Appaltante rispetto a qualsiasi danno cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

L'Affidatario è unico responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

Nello svolgimento delle attività l'Affidatario dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento e con gli altri funzionari della struttura organizzativa competente, riferendo periodicamente (almeno ogni 15 giorni) sull'andamento delle attività allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico. Ove richiesto, l'Affidatario è tenuto anche a interfacciarsi con i preposti individuati dalla Stazione Appaltante.

ART. 3 – VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Al termine della progettazione definitiva, comprensiva degli elaborati di cui al presente disciplinare, il Comune verificherà ai sensi dell'art. 26 del Codice la qualità degli elaborati progettuali medesimi e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica potrà essere effettuata da organismi esterni di certificazione, ammessi dalla legge o dagli uffici della stazione appaltante.

Qualora in sede di verifica si riscontrino mancanze, contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, verrà assegnato all'Affidatario un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ma non potrà mai superare 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta delle modifiche.

Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale di cui all'art. 12, oltre alle altre conseguenze previste dalla legge e dal presente disciplinare.

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI SICUREZZA

L'Affidatario provvederà alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 ed al calcolo degli oneri della sicurezza non soggetti a r.a..









ART. 5 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata, da parte dell'Affidatario, la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, venisse a conoscenza.

L'Affidatario si impegna a non trattenere cose e documenti di esclusiva pertinenza della Stazione Appaltante se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi da quelli di cui al presente affidamento.

Fermo restando il diritto d'autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti e tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione.

ART. 6 - TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Affidatario è tenuto a concludere le attività oggetto del presente disciplinare d'incarico entro i termini perentori di seguito indicati:

 Consegna degli elaborati integrativi di cui all'art. 2 entro e non oltre il 10 marzo 2023. Farà fede, quale data di consegna del progetto, la data di consegna delle copie digitali degli elaborati progettuali.

I termini sopra indicati per la progettazione comprendono anche le attività di rilievo e le indagini per la miglior definizione dello stato di fatto, nonché le attività propedeutiche all'ottenimento dei pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati.

ART. 7 - CORRISPETTIVO

Tale corrispettivo, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016 e s.m.i. e delle Linee Guida dell'ANAC, sarà riferito, a consuntivo, ai valori delle opere effettivamente progettate, sia che queste risultino di importo inferiore a quanto programmato, sia allorché il Comune richieda espressamente, nel corso della prestazione, varianti che determinino modifiche sostanziali in aumento dei costi di realizzazione delle opere.

Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, gli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale sono pari ad Euro 0.

Il Corrispettivo si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione delle prestazioni, a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle norme applicabili, alle disposizioni del presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati e in conformità a quanto previsto nell'Offerta.

Si applica l'art. 35, comma 18, del Codice, in materia di anticipazione del prezzo contrattuale.









L'anticipazione, pari al 20% del Corrispettivo, verrà corrisposta nel rispetto dei termini, delle modalità e delle condizioni previste dall'art. 35, comma 18, del Codice.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 8 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 2, avverrà come segue:

- 80% dell'importo previsto per le suddette prestazioni aggiuntive: da fatturarsi a seguito della consegna al Comune degli elaborati ai sensi dell'art. 6 del presente Contratto;
- il restante 20% dell'importo previsto: all'approvazione da parte del Comune del progetto definitivo comprensivo degli elaborati di cui all'art. 2, previo ottenimento dei pareri, permessi, o altri titoli autorizzativi necessari e comunque entro e non oltre 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del progetto definitivo.

La liquidazione delle fatture avverrà al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica secondo le modalità vigenti.

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Nel caso di impiego di collaboratori, non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati agli stessi, rimanendo, l'Affidatario, unico contraente e responsabile di tutta l'attività nei confronti del Comune.

Le fatture devono essere trasmesse esclusivamente con modalità elettronica secondo le regole ed i tracciati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e le indicazioni operative presenti sul sito www.fatturapa.gov.it. Le fatture devono obbligatoriamente riportare il codice CIG e il codice CUP dell'iniziativa indicati nel presente contratto. In mancanza dei suddetti requisiti non si potrà procedere al pagamento.

Il codice Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente

ART. 9 MODIFICHE E VARIAZIONI

L'Affidatario è tenuto ad introdurre nel Progetto, anche se già approvato, le integrazioni, variazioni e modifiche eventualmente richieste dai vari Enti preposti al controllo ed alla vigilanza. Tali attività devono ritenersi comprese nel Corrispettivo spettante all'Affidatario e non danno diritto a maggiori compensi. È facoltà del Comune richiedere all'Affidatario modifiche, integrazioni o variazioni del Progetto, sia in corso di redazione sia quando lo stesso sarà già elaborato e presentato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora, nel corso della progettazione, si rendesse necessaria la realizzazione di **modifiche** che non figurano nel progetto iniziale, esse dovranno essere espressamente approvate dalla Stazione Appaltante, in seguito all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni. Il Comune definirà quindi un eventuale termine di proroga della scadenza per la consegna degli elaborati da modificare e, qualora la variante comporti una variazione del quadro economico delle opere, contabilizzerà le variazioni, autorizzando un aumento del corrispettivo per la prestazione dell'Affidatario calcolata come previsto dal tariffario vigente all'atto di affidamento dell'incarico, al netto dello sconto offerto dall'Affidatario nel corso della procedura negoziata.









La procedura descritta nel paragrafo precedente verrà applicata anche nel caso di richieste di modifiche all'Affidatario da parte della Stazione Appaltante in merito a versioni del progetto già approvate.

ART. 10 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

La garanzia contiene la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua piena operatività entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante. Ai sensi dell'art. 103 comma 5 del Codice, la scadenza di tale garanzia è condizionata all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o del certificato di verifica di conformità.

La validità temporale decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori, e cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione delle opere.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Affidatario.

ART. 10 BIS ULTERIORI CONDIZIONI DI ESECUZIONE A CARICO DELL'AFFIDATATARIO

1) RELAZIONE DI GENERE¹ SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE PER OPERATORI ECONOMICI CHE OCCUPANO UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15 E NON SUPERIORE A 50 DIPENDENTI

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, i membri del RTI che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti e che non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs 11/04/2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentante sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

NB Tale relazione dovrà essere pubblicata sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29 del Codice e contestualmente trasmessa ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia ecc (Linee Guida par. 10)









La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 , nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

2) RELAZIONE SULL'AVVENUTO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL DIRITTO AL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del DL 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29/07/2021, n. 108, i membri del RTI che occupano un numero pari o superiori a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L. 12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle **penali** di cui all'art. 11.

3) ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI DESTINAZIONE DI UNA QUOTA DELLE ASSUNZIONI NECESSARIE ALL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE

Il RTI affidatario del contratto deve adempiere all'obbligo, assunto in sede di presentazione di offerta, di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie (se ve ne sono) per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

ART. 11 – PENALITÀ

- 1. Il mancato rispetto dei termini di consegna del progetto definitivo, come indicati al precedente art.6 del presente Contratto, che sia dovuto a causa imputabile all'Affidatario, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli artt. 14 e 15, comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.
- 2. Il mancato rispetto dei termini assegnati per le modifiche e le variazioni richieste in sede di verifica del progetto comporterà l'applicazione di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo decorrente dalla scadenza del termine di adempimento.
- 3. Il ritardo o il mancato coordinamento periodico (di cui al precedente punto 2.2), imputabile all'Affidatario, al fine di riferire sull'andamento delle attività, comporterà l'applicazione di una penale pari 0,2% dell'importo netto contrattuale per ciascun giorno di ritardo rispetto alla periodicità prevista.
- 4. La penale di cui ai precedenti commi non potrà comunque superare, complessivamente, il 10% del corrispettivo previsto.
- Qualora ciò si verificasse il Comune ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, eccetto la parte di attività regolarmente svolta sino a quel momento.
- 5. Relativamente all'applicazione dell'art. 47 del Decreto Legge n. 77/2021, convertito nella L.









n.108/2021, che ha per oggetto "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC", si applicano le seguenti penali:

- a) art. 47, comma 3 nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione, se dovuta, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;
- b) art. 47, comma 3-bis nel caso di ritardo rispetto al termine indicato dall'art. 47, comma 3 (sei mesi dalla conclusione del contratto) nella produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, si applicherà una sanzione giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto;
- c) art. 47, comma 4 nel caso di inosservanza dell'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, si applicherà una sanzione giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, secondo la gravità dell'inadempimento contestato, entro l'importo massimo del 20% di tale ammontare netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato al comma 3 (scadenza dei dieci giorni dalla contestazione senza risposta oppure dalla data della valutazione negativa delle controdeduzioni da parte del RUP). Nel caso di protratto mancato adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo, oltre l'applicazione dell'ammontare massimo della penale, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto.
- 6. Le penali di cui al comma 5 non possono comunque superare, complessivamente il 20% dell'ammontare netto contrattuale.
- 7. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute su ciascun pagamento di cui al precedente art. 9 mediante la riduzione del compenso spettante all'Affidatario, previa contestazione scritta con assegnazione di un termine di massimo 10 giorni per la produzione di eventuali controdeduzioni.

L'applicazione della penale non preclude la richiesta da parte del Comune di risarcimento per l'eventuale maggior danno in conseguenza del ritardo accumulato.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la stipula del presente Contratto, l'Affidatario assume, pena la nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Contratto sarà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite in difformità a quanto stabilito dalla legge n. 136/2010.

L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Comune le variazioni che si dovessero verificare in ordine alle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.









Nel caso in cui il pagamento delle Prestazioni non venga effettuato tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

L'Affidatario si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comune, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente - della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria e si impegna a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Comune, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del comma 1 dell'art. 2237 del Codice Civile, ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'Affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa, nel caso si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- Ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiore a 30 giorni dal termine previsto al precedente art. 6;
- Accertamento di una evidente incapacità professionale e/o organizzativa nella redazione ed ideazione del progetto, grave negligenza o frode;
- Sospensione o interruzione delle attività contrattuali per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore o da inadempimento o da fatto e colpa della Stazione Appaltante;
- Applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- Applicazioni di penali ex art. 47 per un importo superiore al 20% dell'importo netto contrattuale;
- Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico professionale oggetto d'affidamento;
- perdita di uno dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del Codice che comporta la risoluzione di diritto del Contratto;
- applicazione a carico dell'Affidatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.

ART. 14 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo per le prestazioni regolarmente svolte fino al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.









ART. 15 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata la prestazione del servizio, purché tenga indenne l'Affidatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno (quantificato nella misura del 10% delle prestazioni eseguite).

ART. 16 – INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario dichiara di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi per l'espletamento dell'incarico ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Resta ferma l'applicazione delle norme deontologiche in capo all'Affidatario.

ART. 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia concernente il contratto o comunque connessa all'esecuzione dello stesso si applicheranno le disposizioni degli artt. dal 205 al 208 del Codice. E' esclusa la clausola arbitrale. In caso tali tentativi di accordo transattivo falliscano, tutte le controversie derivanti dal contratto o in relazione all'esecuzione dello stesso, saranno risolte mediante ricorso alla giustizia ordinaria. Il Foro competente sarà quello di Firenze.

ART. 18 – INTESA PER PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

L'Affidatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui all'intesa per la legalità sottoscritta il 10/10/2019 dalla stazione appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

ART. 19 – RINVIO ALLE NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle del Codice e del Regolamento, per quanto applicabile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.

ART. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

L'Affidatario, agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio, anche fiscale, in

ART. 21 - SPESE

Si intendono a carico dell'Affidatario gli oneri per tutti i materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto, nonché le spese contrattuali e fiscali ad esso connesse.









ART. 22 - PRIVACY

L'Affidatario presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente in materia.

Il Titolare del trattamento dei dati personali forniti, a qualsiasi titolo, nel corso dello svolgimento del servizio è il Comune che opererà nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679.


L'Affidatario garantisce che tutte le informazioni a qualsiasi titolo connesse all'attività prestata di cui verrà a conoscenza, direttamente o per il tramite del Comune, saranno tenute riservate e non dovranno essere in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia quello strettamente connesso all'affidamento di incarico professionale oggetto del contratto, salva l'autorizzazione scritta da parte del Comune e degli eventuali altri soggetti a cui tali informazioni si riferiscono.

L'Affidatario si impegna a fornire corrette informative in proposito agli utenti e a trattare i dati personali di cui dovesse entrare in possesso in occasione dell'attività prestata secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e comunque nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, nonché con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

ART. 23 - CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

ART. 24 REFERENTI E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, in quanto applicabile, l'Affidatario dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli:

ART. 2, ART. 3, ART. 5, ART. 6; ART. 8, ART. 9, ART.10, ART.11, ART.12, ART.13, ART. 14, ART. 15, ART. 16, ART. 17, ART. 18, ART. 19 e ART.23.









Per Comune di Firenze Per l'Affidatario

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Allegati:

- Perimetro dell'area oggetto di incarico
- Calcolo parcella professionale